



*Rosa D'Eliseo*  
*Comandante Provinciale VVF di Bari*



# **SMART BUILDINGS e Comunità Energetiche**

**BARI, 21 marzo 2023**  
**Aula Multimediale – Politecnico  
di Bari**

**« Efficienza energetica e sicurezza antincendio delle facciate negli  
edifici civili – Introduzione »**

**GRENPELL TOWER LONDRA**  
**14 giugno 2021**





**TORRE DEI MORO Via Antonini**  
**MILANO 29 agosto 2021**



# I recenti interventi di miglioramento energetico degli edifici, favoriti anche dagli incentivi fiscali (**Ecobonus, bonus facciate, ecc.**),

devono tener conto delle conseguenze che tali interventi possono arrecare alla sicurezza antincendio dell'edificio (72 morti a Londra...)

I recenti gravi incendi avvenuti sia in Italia che all'estero **hanno aumentato l'attenzione sulla problematica degli incendi in facciata**, sia da parte dei Vigili del Fuoco che dei progettisti.



## **Problematiche che, rispetto alla sicurezza antincendio, pongono in genere le facciate delle costruzioni**

- gli elementi di compartimentazione orizzontale (solai) e verticale (muri) della costruzione spesso non proseguono perpendicolarmente alla facciata, la quale, una volta aggredita da un incendio, può costituire veicolo di propagazione del fuoco verso più compartimenti dell'edificio (facciate continue o curtain walls);
- negli edifici con facciate aventi funzione di climatizzazione tramite circolazione naturale o forzata all'interno di intercapedine verticale, il rischio di propagazione dell'incendio alle altre aree della struttura è molto elevato;
- i materiali costituenti la facciata o di rivestimento esterno della stessa possono costituire elemento di facile propagazione dell'incendio;
- per le squadre di soccorso è spesso molto difficile intervenire lungo la facciata, soprattutto per edifici di grande altezza;
- dall'esterno è difficile, specie nel caso di facciate a doppia parete (facciate ventilate), percepire un principio di incendio;

# Emergono esigenze contrastanti tra gli obiettivi di:

## contenimento energetico:

- cappotti isolanti
- intercapedini ventilate

## sicurezza antincendio:

- no materiali combustibili a parete
- no intercapedini a ventilazione verticale



Il progettista dell'intervento deve sviluppare **un'accurata analisi del rischio incendio** per **quantificare** e **mitigare l'eventuale aggravio del rischio** indotto dalla modifica delle facciate, con riferimento alla tecnologia adottata, ai materiali utilizzati ed alle modalità di realizzazione.

# Attività soggette al controllo VVF e Il rischio negli edifici alti

Attività Soggette Controlli VVF  
DPR 151/2011

Attività 77

Edifici destinati ad uso civile, con **altezza antincendio superiore a 24 m .....**

Attività 77

«Edifici di Civile Abitazione»

Edifici destinati ad uso civile, con **altezza antincendio superiore a 24 m .....**

Attività 77 – categoria A

Edifici destinati ad uso civile, con **altezza antincendio superiore a 24 m (fino a 32 m)**

Attività 77 – categoria B

Edifici destinati ad uso civile, con **altezza antincendio superiore a 32 m (fino a 54 m)**

Attività 77 – categoria C

Edifici destinati ad uso civile, con **altezza antincendio superiore a 54 m**

# Attività 77 a Bari e provincia

- N. 382 pratiche attive 77A per lo più a Bari e poche a Modugno, Bitonto e Gioia del Colle
- N. 82 pratiche attive 77B tutte esclusivamente a Bari



# responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C

esame progetti di **nuove costruzioni** nonché dei progetti di **modifiche da apportare a quelli esistenti**, che comportino un **aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio** ..

Attività 77 – categoria B  
superiore a 32 m (fino a 54 m)



Valutazione Progetto [art. 3 DPR 151/2011]

Attività 77 – categoria C  
superiore a 32 m (fino a 54 m)



Richiesta di controllo «SCIA Antincendio» [art. 4 DPR 151/2011]

Attività 77 – categoria A  
superiore a 24 m (fino a 32 m)



Richiesta di controllo «SCIA Antincendio» [art. 4 DPR 151/2011]



responsabili delle attività di cui all'Allegato I,  
categorie A, B e C

attestazione di rinnovo periodico  
di conformità antincendio

Attività 77

ogni dieci anni

Con la cessazione dello stato emergenza COVID sono venute meno le proroghe varate dal Governo che riguardano scadenze di adempimenti normativi. Tra queste vi è quella che riguarda i nuovi obblighi per gli edifici abitativi di oltre 24 metri di altezza antincendio.

La scadenza degli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti dal Dm 25 gennaio 2019 è fissata al 30 settembre 2022 e riguarda gli edifici di altezza antincendio superiore ai 24 metri.

## Obbligo della valutazione del rischio incendi dal 30 settembre 2022

Per i condomini è richiesta una valutazione del rischio incendi ogni volta che si procede con delle modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, alle isolanti termici o acustici e anche in caso di rimaneggiamento degli impianti. Il nuovo obbligo interessa i condomini di altezza superiore a 24 m

L'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi va comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. **Tale comunicazione avviene in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio** attraverso la quale si attesta l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

# A cosa serve il rinnovo della conformità?

Con il rinnovo della conformità antincendio si attesta l'assenza di variazioni alle condizioni di **sicurezza antincendio**. La pratica deve essere corredata da un'asseverazione, firmata da un professionista antincendio (iscritto negli elenchi del ministero dell'Interno) che assevera l'efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, i prodotti e i sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, per assicurare le caratteristiche di resistenza al fuoco.

Il Comando rilascia contestuale **ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione**.

Tuttavia è bene ricordare che in caso di lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, esiste l'**obbligo di presentazione della Scia antincendio** per gli edifici di altezza superiore a 32 metri. Ciò indipendentemente dalla scadenza di 10 anni.

L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio si presenta tutte le volte in cui si attua una **modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate** e in tutte le casistiche elencate nell'*allegato IV al Dm 7 agosto 2012* dove si individuano tra quelle rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.

Per le modifiche ritenute **non rilevanti e non considerate sostanziali**, è comunque necessario documentarle al Comando dei VVF all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.

# Analisi del rischio incendio

Come detto, si raccomanda già in fase di progettazione preliminare dell'edificio, di eseguire un'analisi del rischio incendio per verificare se l'intervento in progetto comporta un aggravio del rischio incendio della facciata (e quindi dell'intero edificio), con la necessità di introdurre eventuali misure di mitigazione del rischio stesso

**L'analisi del rischio incendio dovrà tener conto, oltre che dell'altezza dell'edificio, anche di:**

- quota piani interrati
- numero di occupanti
- profilo di rischio vita degli occupanti
- forma delle facciate
- tipo di materiali utilizzati per le facciate
- modalità di applicazione dei materiali (in aderenza, con intercapedine, altro)

# Attuale apparato normativo

## Tra le regole tecniche cogenti, si segnalano:

- D.M. 03/08/2015 e s.m.i. «Codice di prevenzione incendi»
- D.M. 30/03/2022 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8/03/2006, n. 139» – RTV 13 «Chiusure d'ambito degli edifici civili»  
(in vigore dal 7 luglio 2022)
- D.M. 19/05/2022 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8/03/2006, n. 139» – RTV 14 «Edifici di civile abitazione»  
(in vigore dal 29 giugno 2022)